

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PRO LOCO BONIFATI APS"

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1 L'associazione originariamente costituita con atto pubblico in data 04/02/1988 (n. 51181 di repertorio a rogito della Dott.ssa Livia Marzano, notaio in Cetraro, registrato a Paola l'11/02/1988 al n. 59, serie 1), continua la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") assumendo la denominazione di "Pro Loco Bonifati APS". L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo "APS" è condizionata all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 1.2 L'associazione ha sede legale nel **Comune di Bonifati (CS), in Viale della repubblica, 53**, ed ha durata illimitata.
- 1.3 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (UNPLI APS), tramite il Comitato Regionale di competenza, riconoscendone lo statuto come vincolante.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività di interesse generale

2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Bonifati e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore); g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:

- a) svolgere fattività opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni,



spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;

c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera; e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia

h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali. j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

2.6 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.

3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

- 3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.8 La domanda di ammissione può essere presentata in forma scritta oppure in modalità telematica/digitale, attraverso la compilazione di appositi moduli sul sito web dell'associazione o tramite altre piattaforme informatiche adottate dal Consiglio Direttivo, previa presa visione dell'informativa privacy. Il versamento della quota associativa potrà avvenire contestualmente tramite sistemi di pagamento elettronico.
- 3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
- 3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.15 La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 - Diritti ed obblighi degli associati

- 4.1 Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi; - votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, - consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 2 del presente Statuto; - ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.
- 4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
- 4.4 Gli associati hanno l'obbligo di: - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo

ART. 5 - Organi Sociali e ordinamento interno

- 5.1 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione); c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo e il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti (solo ove obbligatori per legge o costituiti facoltativamente).
- 5.2 L'elezione degli organi associativi non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 6 - L'Assemblea dei Soci e le deleghe

- 6.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota associativa. **Ciascun associato ha diritto a un voto**
- 6.2 Deleghe: Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Considerato che l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati
- 6.3 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali

- b) approva il bilancio di esercizio
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- f) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

ART. 7 - I Volontari e l'Assicurazione

7.1 Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà

7.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi stabiliti dall'ente; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario

7.3 L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

7.4 Assicurazione obbligatoria: L'Associazione deve obbligatoriamente assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

ART. 8 - I Libri Sociali obbligatori

8.1 Oltre alla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge, l'Associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati o aderenti

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

8.2 I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre gli altri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo

ART. 9 - Disposizioni Regionali e Adesione UNPLI

9.1 La Pro Loco riconosce l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e le sue articolazioni regionali e provinciali, ed è tenuta al rispetto dello Statuto dell'UNPLI

9.2 In ottemperanza alla Legge Regionale della Calabria 19 novembre 2020, n. 22 (Art. 2), la Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio

9.3 L'Associazione si conforma allo schema-tipo di statuto previsto per l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco (L.R. 22/2020, Art. 5), recependo rigorosamente i sistemi di elezione e la disciplina degli organi sociali

9.4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente. Qualora in futuro le disposizioni regionali (L.R. 22/2020) in materia di Pro Loco tornassero applicabili o prevalenti per la devoluzione ai fini del mantenimento all'Albo, si terrà conto della devoluzione in favore del Comune di appartenenza, che lo destinerà ai fini di utilità sociale, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017

GIACOMO BONAGUA (PRESIDENTE)

FEDERICA COSENTINO (VICEPRESIDENTE)

M. ASSUNTA ZAVAGUA AGNARDI (SEGRETARIO)

Federico Cosentino

Mane Assunta Zavaglio

Pro Loco Bonifati
C.F. 92006540782
Viale della Repubblica 53
87020 Bonifati (CS) - 340.9794887
prolocobonifati@gmail.com
prolocobonifati2025@pec.it

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio di Paola
Sportello di Paola
Adredero M.mo

Registrato il 7 LUG, 2026

al N. 200 Serie 3

Esatti € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



L'Addetto
Gangemi Carmelo